

Disciplinare di produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale di Castelli

INDICE

Premessa

Art.1 - FINALITA'

Art.2 - MARCHIO

Art.3 - DIRITTO ALLA APPOSIZIONE DEL MARCHIO

Art.4 - MATERIE PRIME E FASI PRODUTTIVE

Art.5 - STILI E DECORI DELLA TRADIZIONE CERAMICA DI CASTELLI

Art.6 - PRODUTTORI INNOVATIVI

Art.7 - COMITATO DISCIPLINARE

Art.8 - CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art.9 - CONTROLLI PERIODICI E DIFESA DEL MARCHIO

Art.10 - CODICE COMPORTAMENTALE DI VENDITA PER IL PRODUTTORE

Premessa

La tradizione ceramica castellana, risalente, secondo alcuni, all'attività dei monaci Benedettini e più su fino ai Romani e agli Etruschi, ha avuto grande rilievo fin dal XVI secolo raggiungendo il massimo splendore nei secoli XVII e XVIII.

Testimonianze prestigiose di questo glorioso passato sono presenti in tutti i più grandi musei del mondo e nelle istituzioni che a Castelli hanno il compito di documentare le produzioni ceramiche che si sono succedute nei secoli, quali il Museo delle Ceramiche e il Museo dell'Artigianato con il recupero e la ristrutturazione di una antica bottega maiolicara.

La secolare tradizione ceramica è ancora viva e vitale nel territorio di Castelli, tramandata, conservata e favorita dall'attività delle botteghe artigiane; alla presenza dell'Istituto Statale d'Arte per la ceramica, fondato nel 1906, con la sua azione didattica ed educativa diretta alle giovani generazioni; dall'azione promozionale del Consorzio Centro Ceramico Castellano a partecipazione pubblico-privato; dalla Raccolta Internazionale d'Arte Ceramica contemporanea in cui sono documentate le espressioni ceramiche contemporanee presenti nel panorama internazionale; dal Presepe Monumentale, realizzato negli anni 1960-70, sintesi validissima di tecnica moderna ispirata alla tradizione.

Ancora oggi l'attività ceramica costituisce il fulcro dell'economia del paese con la presenza di numerose botteghe artigiane, che rendono possibile la presenza dei prodotti ceramici castellani, così tipici per forme, colori e decori, sul vasto mercato internazionale.

Castelli oggi è un paese fortemente caratterizzato dall'impronta plurisecolare dell'Arte maiolicara e testimonia ancora grande vitalità ed uno straordinario radicamento nella sua tradizione ceramica.

INDICE

Art.1 FINALITA'

A tutela della denominazione di origine ed a difesa e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive della produzione ceramica di Castelli, il presente disciplinare regolamenta l'apposizione del marchio di origine "Ceramica d'arte e tradizionale di Castelli", previsto dall'art.1 della legge 9 luglio 1990, n.188.

INDICE

Art.2 MARCHIO

1. Il marchio che contraddistingue la produzione castellana di ceramica artistica e tradizionale è rappresentato dal logotipo ufficiale della legge n.188/90, come definito dal D.M. 26 giugno 1997, sormontato dall'iscrizione "Ceramica artistica e tradizionale" integrato dal nome di "Castelli", tracciato in modo indelebile ed apposto, di norma, sulla base di appoggio dell'opera.

2. In prossimità del marchio dovrà essere apposto nell'ordine ed in modo indelebile:

- a) l'indicazione del materiale usato: maiolica (MA), porcellana (PR), grés (GS), terracotta comune (TCC), terracotta invetriata rivestita (TCV), terraglia (TR), attraverso le rispettive sigle accanto individuate;
- b) l'esatta denominazione di fabbrica del produttore;
- c) le eventuali proprietà artistiche;
- d) il numero dell'autorizzazione concessa dal Comitato di Disciplinare;
- e) il numero progressivo di tiratura, ovvero l'indicazione di tiratura illimitata;
- f) le indicazioni relative all'uso alimentare o per sostanze d'uso personale in conformità alle norme UNI.

INDICE

Art.3 DIRITTO ALLA APPOSIZIONE DEL MARCHIO

Il marchio di cui al precedente art.2 può essere apposto dai ceramisti iscritti nel registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale depositato presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Teramo, sulle produzioni effettuate, in tutte le fasi della lavorazione, esclusivamente entro il territorio del Comune di Castelli, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al successivo art.8 dal Comitato di Disciplinare.

INDICE**Art.4
MATERIE PRIME E FASI PRODUTTIVE**

1. Le argille per la produzione di maioliche tradizionali di Castelli devono essere del tipo "calcareao ferruginose". E' consentito l'uso di argille rosse unite a terraglia bianca solo per particolari produzioni a colaggio, non realizzabile con altre tecniche storiche, purché restino salvi i caratteri specifici della maiolica di Castelli. In particolare le argille da maiolica, dovrebbero essere preferibilmente ottenute nei bacini del comprensorio di Castelli, ai fini di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici e di sostenere uno sviluppo qualificato delle attività ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona. E' consentito impiegare argille provenienti da altre regioni italiane, purché le proprietà chimico - fisiche e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche delle produzioni ceramiche della zona.

2. Tutte le fasi produttive devono avvenire all'interno della bottega, opificio o laboratorio del produttore ceramico iscritto sul Registro di cui al precedente art.3. E' consentito, comunque, di provvedersi ai semilavorati prodotti all'esterno della propria azienda (forme crude o biscotto), purché prodotti da aziende operanti sul territorio comunale di Castelli.

3. E' possibile operare con la tecnica di decorazione a terzo fuoco o piccolo fuoco su maioliche con motivi decorativi attinenti ai vari stili tradizionali castellani.

4. Le opere devono essere esclusivamente dipinte a mano, sono ammessi, altresì, strumenti di decoro manuale diversi dal pennello quali spugnette, punte di metallo o legno usate per ricavare fregi e graffiti sullo smalto o sull'ingobbio, purché documentalmente ascrivibili alla tradizione. E' escluso qualsiasi processo di realizzazione seriale (decalcomanie, serigrafie, e quant'altro non realizzato con tecnica manuale originale) per la produzione di motivi decorativi o decorazioni che appartengono agli stili e decori della tradizione ceramica castellana.

5. Nel rispetto delle condizioni sopraindicate i ceramisti hanno ampia libertà operativa e si impegnano per elevare la qualità della loro produzione agendo in stretta collaborazione tra di loro e, a richiesta con il supporto culturale e logistico dell'Istituto Statale d'Arte per la ceramica, del Museo, del Consorzio Centro Ceramico e di ogni altro Ente preposto alla conservazione e alla ricerca delle conoscenze tecnologiche e storico culturali inerenti la produzione artistica delle ceramiche di Castelli. Costituisce un impegno professionale di ogni ceramista la ricerca dinamica di forme e decori della tradizione al fine di incrementare il patrimonio storico e culturale di Castelli, e il miglioramento della qualità estetica delle opere.

6. La foggatura deve essere effettuata a mano attraverso le diverse tecniche storiche.

INDICE**Art.5
STILI E DECORI DELLA TRADIZIONE CERAMICA DI CASTELLI**

1. Sono storici della tradizione ceramica castellana i seguenti decori e stili:

- ingobbata e graffita del sec. XIV;
- stile severo della fine del sec. XV;
- produzione Orsini-Colonna;
- istoriato del sec. XVI;
- Berreltino (tipo farnese) del sec. XVI;
- compendiario;
- istoriato dei sec. XVII e XVIII;
- ceramica neoclassica e di stile impero (circa 1780 1815);
- ceramica dell'Ottocento;
- ceramica del Novecento;
- decori popolareschi. Fioraccio, massetti, uccelli, fiore antico, decori a spugnetta, galletto, scomparti con rosa e margheritoni, cestino con frutta.

2. Sono storici della tradizione ceramica castellana le seguenti forme:

- orcio
- anfora
- fiasca
- boccale
- albarello
- borraccia
- piatto per pizze
- conca
- brocca
- alzata
- chicchera e portachicchera
- cestino
- acquasantiera
- statuette a candelabro
- ocarina e fischiello
- schiacciapate

- contenitori e misure per liquidi
- mattoni e mattonelle
- targhe
- piatto imperiale
- arcireale
- "zazarole"
- "Scafaroje"
- zuppiere.

3. Il rispetto e la fedele osservanza degli stili con i modelli, le forme ed i decori delle produzioni tradizionali vengono riscontrati, oltre che con la precedente elencazione anche con gli archetipi esistenti nel Museo delle Ceramiche di Castelli, e nei Musei o collezioni in Italia e all'estero.

A cura del museo delle Ceramiche e del Consorzio Centro ceramico castellano, con la collaborazione dell'Istituto d'Arte, tutte le opere prodotte prima dell'anno 1950 sono registrate in un apposito registro-catalogo, che ne riporta oltre alla riproduzione fotografica, la descrizione delle caratteristiche essenziali di forma, decorazione, argilla, smalti e colori, dimensioni, eventuali tecniche di realizzazione, l'autore e l'epoca, anche per l'attribuzione, la collocazione e quant'altro utile alla descrizione e identificazione dell'opera.

INDICE

Art.6 PRODUTTORI INNOVATIVI

Possono essere tutelate le produzioni ceramiche contenenti le forme innovative che possono essere considerate come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stili e delle tecniche tradizionali, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi i prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figuri l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca e l'innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.

INDICE

Art.7 COMITATO DISCIPLINARE

1. E' istituito il "Comitato di disciplinare per le Ceramiche artistiche tradizionali di Castelli" con sede presso il Comune di Castelli. Il Comitato si compone di sette membri esperti qualificati nei settori tecnico-produttivo e artistico-culturale, nominati dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramica, ai sensi dell'art.7 della legge n.188/90, come appresso indicato:

- il sindaco di Castelli, o esperto suo delegato, con funzioni di presidente;
- il presidente del Consorzio Centro Ceramico Castellano o esperto suo delegato;
- un esperto designato dalle organizzazioni di categoria più rappresentative;
- due esperti designati dal Comune di Castelli, sentito l'Istituto Statale d'Arte F.A: Grue e il Consiglio di Amministrazione del Museo delle Ceramiche, ai quali è affidata la tenuta del registro di cui all'art.5;
- due esperti designati dai produttori iscritti nel registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale.

2. Il Comitato può iniziare il suo funzionamento anche senza la nomina dei componenti di cui alla precedente let. E).

3. Non possono far parte del Comitato i produttori di ceramica.

4. Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente nei modi e nei tempi fissati dal regolamento interno che sarà redatto a cura del Comitato stesso e che dovrà anche garantire il corretto funzionamento delle sedute e la verbalizzazione delle stesse. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti sulle materie previste dagli art.7 e 11 della legge n.188/90 e dal presente disciplinare. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno un terzo dei convocati.

6. Il Comune di Castelli provvede alle spese di funzionamento del Comitato con apposito stanziamento in bilancio.

INDICE

Art.8 CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

1. Il marchio potrà essere apposto sulle opere che rispettino le caratteristiche fondamentali di modelli, forme, stili e decori, tecniche di lavorazione e produzione di cui al precedente art.5, che saranno individuati e riconosciuti dal Comitato di Disciplinare come appartenenti alle produzioni tradizionali della ceramica castellana. A tale fine il produttore sottoporrà al Comitato di Disciplinare il prototipo o l'originale, se trattasi di esemplare unico, della linea di produzione tutelata che intende avviare, specificando in apposita relazione accompagnatoria le tecniche di foggatura, cottura e decorazione impiegate, l'argilla, i colori e smalti impiegati, la tiratura, i riferimenti alle caratteristiche fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Castelli.

2. Il Comitato deve decidere sulla richiesta entro 30 (trenta) giorni concedendo l'autorizzazione per il modello, le varianti e la tiratura. Il diniego dell'Autorizzazione deve essere motivato con l'indicazione delle eventuali modifiche da apportare al prototipo per ottenere l'uso del marchio.

3. Il Comitato tiene apposito registro dei modelli approvati e della quantità prodotte curandone la pubblicazione annuale.

INDICE

Art.9

CONTROLLI PERIODICI E DIFESA DEL MARCHIO

1. Il Comitato di Disciplinare potrà effettuare controlli sulle produzioni approvate con revoca dell'autorizzazione qualora riscontrasse palesi difformità anche di qualità, rispetto al prototipo presentato.
2. Il Comitato di Disciplinare potrà costituirsi parte Civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio.

INDICE

Art.10

CODICE COMPORTAMENTALE DI VENDITA PER IL PRODUTTORE

1. La vendita di opere recanti il marchio "Ceramiche Artistiche e Tradizionali di Castelli" deve avvenire in modo consono a tutelare il prestigio della produzione ceramica di Castelli affermatosi nei secoli. A tal fine da parte del venditore dovranno essere rispettate le seguenti norme di comportamento;
 - a) non è ammessa l'esposizione per la vendita in modi che possano effettivamente causare una caduta di immagine e di prestigio delle opere;
 - b) non è ammessa l'esposizione per la vendita in modi che possano effettivamente causare una caduta di immagine e di prestigio delle opere;
 - c) non è ammessa la reclamizzazione di ribassi sul prezzo di vendita, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo effettuati;
 - d) è raccomandato l'impiego di confezioni consone alla qualità dell'opera soggetta a tutela;
 - e) è raccomandata l'esposizione accanto all'opera di apposita didascalia in cui siano riportate le caratteristiche tecniche e stilistiche;
 - f) è raccomandata la consegna all'acquirente di un attestato in cui siano descritte le caratteristiche dell'opera nonché la data e il numero di autorizzazione concessa dal Comitato di Disciplinare;
 - g) Rendere edotto l'acquirente sulle norme di comportamento per la vendita delle collezioni con visto DOC raccomandandone l'applicazione.

NOTE

Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 30.11.00.

INDICE